



Ministero
delle Attività Produttive
DGSPC - Ispettorato tecnico - F1

04-030-2003 20

ANACAM
Via Porta Pinciana, 4

Prot. N. 82444 Allegati
Risposta al foglio N. 1
del

00187 ROMA
(Fax 06/4743898)

OGGETTO: Installazione ascensori in deroga alle norme 81.1 e 81.2

In relazione alle richieste di chiarimenti circa le modalità di presentazione delle istanze per l'installazione di ascensori in deroga alle norme armonizzate in oggetto si comunica quanto segue.

Si premette che:

- 1) l'allegato 1 del DPR 162 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE degli ascensori" detta i requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione ed alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza;
- 2) al punto 2.2 del citato allegato vengono richiesti volumi di rifugio, oltre le posizioni estreme, per la sicurezza e la salute degli operatori/manutentori;
- 3) il terzo paragrafo dello stesso punto 2.2 recita: "tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri la possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare per gli edifici esistenti, le Autorità competenti (Ministero Attività Produttive - DGSPC) possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile".

Sulla base del gran numero di richieste di deroga già ricevute e definite ed anche in relazione alla grande varietà dei casi che si sono presentati, lo scrivente, già in passato, ha avuto modo di definire tutta una serie di requisiti documentali per valutare le singole situazioni ed esprimere pareri in merito all'eventuale concessione di deroga.

Denominazione comune - e preliminare - finora è stato rappresentato da:

- a) accessibilità negli edifici esistenti a persone con mobilità ridotta;
- b) impossibilità derivanti da diritti di terzi;
- c) vincoli derivanti da regolamenti edilizi comunali o della Soprintendenza della Antichità e Belle Arti.

Si ritiene, oltre a ciò, che l'immissione in commercio di ascensori di nuova tipologia con volumi di rifugio ridotti, non risulterebbe di per se stessa, discriminante per la concessione di una deroga.

Stampa e spedizione in busta chiusa a carico del richiedente.

In relazione a quanto sopra, al fine anche di delineare con chiarezza le rispettive responsabilità dei vari soggetti, nell'ottica comunque di tutelare la sicurezza degli utenti e degli operatori si elencano, di seguito, i documenti necessari per l'esame delle istanze di deroga:

- 1) l'istanza di deroga dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell'impianto o Amministratore di condominio e contenere tutti gli estremi per identificare l'edificio, la ditta installatrice, tipo, marca, modello e tipo dell'ascensore;
- 2) dovranno essere forniti i disegni completi dell'impianto;
- 3) certificato CE dell'impianto tipo (emesso da uno degli Organismi autorizzato dal MAP)
- 4) in relazione alla ridotta altezza dei volumi di rifugio o all'assenza di uno o di entrambi, dovrà essere fornita un'analisi dei rischi validata dall'Organismo che ha certificato l'impianto e riferita specificatamente alle difformità rispetto alle norme 81.1. e 81.2;
- 5) dovrà essere fornita una relazione di calcolo, completa degli elaborati grafici pertinenti, sottoscritta da un ingegnere iscritto all'Albo inerente alle opere di edilizia da realizzarsi, per l'installazione dell'ascensore. Tale relazione, nel definire compiutamente le opere strutturali da realizzarsi, anche di rinforzo a strutture preesistenti dovrà esplicitamente attestare l'inesistenza, anche con riferimento ad eventuali azioni sismiche di interazioni con l'opera edilizia esistente (sia da compromettere in tutto o in parte della stessa);
- 6) dovrà essere fornita copia della documentazione a supporto della richiesta (nota della Soprintendenza Antichità Belle Arti, Regolamenti edilizi, motivazioni di carattere litogeologico o strutturale, dimostrazioni oggettive della impossibilità di realizzare volumi di rifugio secondo le norme vigenti).

La valutazione di una tra le varie soluzioni tecniche possibili, non di competenza di questa Amministrazione, e proposta dalla ditta installatrice, dovrà essere assoggettata alla procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 6, comma 2 del DPR 162/99 come indicato al precedente punto 4.

A questa Amministrazione dovrà pervenire copia del certificato di collaudo dell'impianto.

Si rammenta, infine, che è dedicato al richiedente ed al progettista esteverante ogni responsabilità in merito alla salvaguardia ed al rispetto dei diritti di terzi, eventualmente preesistenti e comunque connessi con le opere che costituiscono oggetto dell'intervento, anche in ordine ad eventuali diritti di comproprietà o servizi etc., che risultino o meno dichiarati nella denuncia di inizio attività, ritenendosi fin d'ora il Ministero Attività Produttive esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

L'ISPETTORE GENERALE
Ing. Vincenzo Monaco

